

ALLEGATO "A" DELLA RACCOLTA N. 26325

STAUTO

BYNODE Development & Cooperation ETS

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1 È costituita una Associazione denominata "BYNODE Development & Cooperation ETS ", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

1.2 L'Associazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede in Roma, Via del Serafico, 1.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria con conseguente comunicazione agli enti preposti e di competenza.

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.

2.2 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone il per-

seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2. L'Associazione - che trae origine dal pensiero di San Francesco sul modo di lavorare, inteso come cooperazione per plasmare la realtà, secondo l'espressione 'Lavora come Dio lavora' - ha il fine di promuovere attività dirette alla giustizia sociale, per favorire lo sviluppo dell'uomo e della società, principalmente attraverso il lavoro, fornendo strumenti e ricercando risorse utili a trasformare buone idee in progetti concreti.

L'Associazione intende operare intrecciando nodi di relazioni attraverso la collaborazione e la corresponsabilità tra Frati Minori Conventuali e laici così da riconoscere e interpretare la realtà, scegliere come agire per sviluppare un'economia del bene, e valutando la possibilità di co-programmazione, co-progettazione, collaborazione e/o partenariato in progetti e attività con altri enti.

L'Associazione - in continuità con il comune percorso avviato precedentemente dagli Associati Fondatori Curia Generalizia dei Frati Minori Conventuali e Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo - ONLUS e facendo proprie le esortazioni di Papa Francesco perché la Chiesa implementi la comunione e la missione nel mondo - si propone di sostenere e realizzare progetti nel campo dell'imprenditoria sociale francescana, e di promuovere ini-

ziative proprie e di terzi che mirino all'interazione e collaborazione nel campo dello sviluppo, della cooperazione internazionale, dell'educazione e formazione, dell'accoglienza, della beneficenza e della salvaguardia dell'ambiente con progetti, interventi ed iniziative volti alla crescita economica, sociale e civile.

Art. 4 - Attività

4.1. L'Associazione persegue le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017:

- a) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 117/2017);
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M 14/2/2001 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c), D. Lgs. 117/2017);
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d), D. Lgs. 117/2017);
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolo-

si, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 281/1991 (art. 5, comma 1, lett. g), D. Lgs. 117/2017);

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. f), D. Lgs. 117/2017)

f) formazione universitarie e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g), D. Lgs. 117/2017);

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h), D. Lgs. 117/2017);

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lett. i), D. Lgs. 117/2017);

i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ((art. 5, comma 1, lett. j), D. Lgs. 117/2017);

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k), D. Lgs. 117/2017);

k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-

zione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l), D. Lgs. 117/2017);

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. n), D. Lgs. 117/2017);

m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, comma 1, lett. o), D. Lgs. 117/2017);

n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p), D. Lgs. 117/2017);

o) alloggio sociale ai sensi del Decreto Min. Infrastrutture del 22 Aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. q), D. Lgs. 117/2017);

p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lett. r), D. Lgs. 117/2017);

q) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 Legge 141/2015 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. r), D. Lgs. 117/2017);

r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u), D. Lgs. 117/2017);

s) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v), D. Lgs. 117/2017);

t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lett. w), D. Lgs. 117/2017);

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z), D. Lgs. 117/2017).

4.2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, nello svolgimento delle attività di interesse generale, potrà procedere nelle seguenti attività:

- promuovere in proprio progetti ed iniziative di cooperazione e di sviluppo in Italia e nei Paesi esteri;
- aderire a progetti e cogestire iniziative anche con soggetti terzi italiani e stranieri, siano essi Enti Ecclesiastici, Istituzioni Pubbliche, Associazioni di vario tipo, società o privati comunque finalizzati alla promozione della persona e allo sviluppo sociale, culturale ed economico di popoli e territori;
- sostenere e gestire strutture, centri di accoglienza ed ambienti in genere idonei a supportare persone svantaggiate, bisognose, in condizione di debolezza o marginalità;
- promuovere studi e ricerche;
- collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati,

nonché autorità politiche e amministrative; o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

- costituire, gestire direttamente o indirettamente ospedali, dispensari, strutture diurne per soggetti svantaggiati,

- organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale;

- istituire premi, borse di studio o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

- iscrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto, ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione incluso l'editoria elettronica;

- istituire o gestire direttamente o indirettamente scuole, collegi, corsi di formazione e servizi integrati;

- concludere accordi di con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri e presentare in co-progettazione con gli stessi o in partenariato progetti coerenti con le proprie finalità;

- partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

- costituire reti con altri enti del Terzo Settore o enti ecclesiastici;

- promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

4.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

4.4. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.

Art. 5 - Associati

5.1. Possono essere associati tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nonché enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, italiani e stranieri,

enti ecclesiastici che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione delle stesse.

5.2. L'ammissione degli associati, che riconoscono e aderiscono alle finalità dell'Associazione ed al presente Statuto, avviene su domanda degli interessati presentata da uno degli associati al Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

5.3. Gli associati hanno diritto di voto, decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione nel Libro degli Associati.

5.4. L'associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

5.5. La qualifica di associato può venir meno per i seguenti

motivi:

a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per delibera motivata di esclusione adottata ed attuata dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o del regolamento, per mancato pagamento della quota associativa annuale o per altri motivi che comportino indegnità;

c) per morte dell'associato.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi sociali

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

6.2 Le cariche, ad accezione di quelle di membro dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

Art. 7 - Assemblea

7.1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica come disposto dal presente Statuto.

7.2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente.

Ogni associato che sia iscritto da almeno trenta giorni nel libro degli associati e che sia in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto a esprimere in assemblea un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera da inviarsi anche via telefax o posta elettronica ai singoli soci con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione.

Un decimo degli associati aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'assemblea; in questo caso la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.3. L'Assemblea delibera:

- a) sulla variazione della sede legale;
- b) sulla nomina, sulla revoca e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) sulla nomina e revoca del Presidente;
- d) sulla nomina e revoca, se esistente, dell'Organo di controllo e sul loro compenso;
- e) sulla nomina e revoca, se esistente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul suo compenso;
- f) sull'approvazione del bilancio consuntivo annuale, e la relazione annuale sull'attività svolta e del bilancio sociale, se dovuto;
- g) sulla responsabilità degli organi sociali e promozione

di azione di responsabilità nei loro confronti;

h) sul regolamento dei lavori assembleari, se esistente, e su altri regolamenti, se ritenuti opportuni o necessari;

i) sulla devoluzione parziale del patrimonio a seguito di perdita della propria qualifica di organizzazione di volontariato;

j) sulla migrazione in altra sezione del RUNTS;

k) sulle modifiche dello statuto,

j) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di sette, scelti dall'Assemblea in maggioranza tra persone fisiche associate oppure indicate dagli enti giuridici associati.

8.2. I membri del Consiglio rimangono in carica per cinque anni, possono essere rieletti e possono essere revocati o rassegnare le dimissioni.

La revoca da parte dell'Assemblea può avvenire solo per giusta causa o indegnità.

In caso di dimissioni o impedimento grave, o tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a coop-

tare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea degli associati.

8.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri.

Esso può riunirsi in ogni luogo purché in Italia, e l'avviso di convocazione dovrà farsi per lettera inviata anche via telex o posta elettronica almeno cinque, o, in casi di urgenza, almeno due, giorni prima della riunione, tranne nel caso in cui vi sia la presenza di tutti i consiglieri.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio Direttivo nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente se nominato o, altrimenti, del Consigliere più anziano per età. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, il Direttore Generale, l'organo di controllo se nominato e coloro che siano invitati dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono fatte attestare da processo

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

8.4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.

In particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- b) istituisce sedi secondarie, filiali ed uffici;
- c) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovo associato e sulla esclusione degli associati;
- d) predispone il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio sociale, se dovuto;
- e) nomina il Direttore Generale determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;
- f) nominare, se ritenuto necessario, il Responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi della Associazione ed il Direttore del personale;
- g) approva la struttura organizzativa della Associazione proposta dal Direttore Generale;
- h) delega specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- i) approva l'assunzione dei dipendenti ed assume ogni altra

decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;

l) approva il conferimento di incarichi professionali;

m) determina preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;

n) deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;

o) deliberare sull'istituzione di commissioni Consultive e comitati esecutivi e nominare i componenti delle stesse;

p) deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Associazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;

q) domanda, entro 30 giorni dalla propria nomina, l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

r) cura la corretta tenuta del Libro degli associati, del Registro dei Volontari, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - PRESIDENTE

9.1 Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea per un quin-

quennio ed è rieleggibile.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente:

- a) esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;
- b) convoca e presiede l'Assemblea
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e) promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Associazione
- f) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

9.3 Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti anche un Vice Presidente, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 10 - Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo nomina, tra persone dotate di specifi-

che competenze e professionalità, il Direttore Generale, stabilendone la natura, la qualifica, il compenso e la durata dell'incarico. La carica di Direttore Generale non è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Direttore Generale provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, attua i programmi deliberati dal Consiglio Direttivo ed è responsabile del coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al Consiglio Direttivo decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi dell'Associazione, provenienti da soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati con i quali l'Associazione ha interesse a collaborare. Cura la gestione operativa e specifica dei programmi di attività dell'Associazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Il Direttore Generale, inoltre, partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle adunanze dell'Assemblea.

Art. 11 - Organo di controllo

11.1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo monocratico, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, ed è scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

11.2. L'Organo di controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

11.3. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto

Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 D.lgs 117/2017, esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti.

11.4. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale ove dovuto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

11.5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 -- Volontari

12.1. L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.2. I volontari sono persone che per loro libera scelta

svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

12.4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civili verso terzi.

Art. 13 - Patrimonio

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti;

c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;

d) da contributi e sussidi di varia natura versati da Enti e soggetti pubblici e privati;

e) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;

f) da attività di raccolta fondi;

g) dalle attività proprie di interesse generale e diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

13.2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 14 - Esercizi sociali. Bilancio di esercizio. Bilancio sociale

14.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo pre-

senta all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

Il Consiglio Direttivo procede poi al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

14.3. La Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve depositare presso il Registro Unico del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.lgs 117/2017.

14.5 La Associazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14 comma 2 D.lgs 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 15 - Libri sociali obbligatori

15.1 L'Associazione dovrà tenere:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,

b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Diretti-

vo,

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del medesimo organo,

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali direttamente nella sede della Associazione, con preavviso di un giorno da dare al Presidente.

Art. 16 - Trasformazione, fusione, scissione e scioglimento

dell'Associazione

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Associazione. L'Associazione può altresì deliberare la propria fusione e scissione.

In caso di estinzione, il patrimonio della Associazione, eventualmente residuo, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore.

Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si

procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 17 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore scelto di comune accordo fra le parti contendenti, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, in particolare, il D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni

nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compati-
bili, le norme del Codice civile e le norme in materia di enti
non commerciali.

F.ti Stoia Aniello

Carlo Federico Tuccari notaio

Copia su supporto informatico di documento formato in origine
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005
n.82 che si trasmette ad uso RUNTS.
